NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 8

Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

b) il capo e vice capo della polizia;

c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

e) il commissario del Governo nella Regione;

f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui Comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;

i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.(1) Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.(1) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.(1)

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	II — Elettorato - ineleggibilità e incompatibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 23 dicembre 1994 n. 348 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994 n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ("Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilita' indicate nel comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che si applichi la disciplina di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo e quarto comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-8-cause-di-ineleggibilita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it